



UNIONE DEI COMUNI di “MONTE CONTESSA”

Provincia di Catanzaro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI

N° 13 del 21/12/2023

OGGETTO: Approvazione “Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche”. Art. 45 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **11:35** a seguire nella sala della Giunta del Comune di Jacurso Maida si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni Monte Contessa, debitamente convocata dal Presidente ed all'appello nominale risultano presenti:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
SCALFARO	Francesco	Presidente	X	
SERRATORE	Ferdinando.	Sindaco	X	
GIAMPA'	Domenico	Sindaco	X	
AMANTEA	Galdino Dario	Sindaco	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Ferdinando PIRRI.

Assume la Presidenza il Dott. Francesco SCALFARO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Richiamata la delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Monte Contessa n. 13 del 22/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di appalti di lavori, servizi e forniture;

Visto che il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) ha introdotto all'art. 45 una nuova disciplina relativamente all'incentivazione delle funzioni tecniche;

Visto, inoltre, che detto art. 45 testualmente dispone:

Art. 45 – Incentivi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;*
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;*
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.*

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;*
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;*

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

Considerato che all'art. 226 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, viene previsto testualmente:

Abrogazioni e disposizioni finali.

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data;

Atteso che, conseguentemente, per tutte le funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell'ambito di appalti banditi sotto la vigenza del nuovo D. Lgs. n. 36/2023 viene approvato apposito Regolamento ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, fermi restando i limiti di finanza pubblica posti dalla normativa nel corso di vigenza di tale disposizione;

Visto ed esaminato il Regolamento de quo predisposto, composto da n. 18 articoli, e ritenuto meritevole di approvazione;

Visti:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Unione;
- il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

2) Di approvare il **“Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche”**, composto da n. 18 articoli, quale allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

3) Di dare atto che il Regolamento di cui al punto precedente si applica alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell'ambito di appalti banditi sotto la vigenza del D. Lgs. n. 36/2023.

4) Di stabilire che decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si potrà procedere ad una verifica delle modalità applicative del regolamento e ad eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute, al fine di adeguare la disciplina alla normativa ed alle prassi interpretative nel frattempo intervenute.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000,
così come integrato e modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Jacurso, 21/12/2023

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francescoantonio Michienzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Jacurso, 21/12/2023

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Anna Muraca

Unione dei Comuni “Monte Contessa”
(Provincia di Catanzaro)

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to: Dott. Francesco Scalfaro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. Ferdinando Pirri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data **09/02/2024** in ottemperanza all’art. 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000);

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ferdinando Pirri

Il sottoscritto, inoltre;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **21/12/2023**;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267);
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ferdinando Pirri

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Jacurso, 09/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ferdinando Pirri
